Corpo forestale dello Stato

Supplemento al Bollettino ufficiale

Indennità di aeronavigazione, volo e indennità supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Pubblicato il 1° giugno 2010

Stampa: Centro di riproduzione del Corpo forestale dello Stato — Roma

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Divisione 4^

Roma, 1 MAG. 2010

Prot. 3600

DIRAMAZIONE GENERALE

Oggetto: Indennità di aeronavigazione, volo e indennità supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n.78. - DISPOSIZIONI APPLICATIVE -

In ottemperanza al combinato disposto dei decreti di recepimento degli accordi sindacali emanati ai sensi del decreto legislativo n.195/1995, le modalità di attribuzione delle indennità di aeronavigazione, volo e indennità supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n.78 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono rapportate a quanto previsto per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti, tenuto conto della tabella 1 di equiparazione tra i gradi e le qualifiche nei rispettivi ordinamenti gerarchici (art.11 del DPR n.395/1995, come modificato dall'art.13 del DPR n.164/2002 e dall'articolo 11 del DPR n.51/2009, per le Forze di Polizia e con riferimento all'art.5 del DPR n.394/1995 come modificato dal DPR n.163/2002 per le Forze Armate).

Pertanto, a seguito di espressa previsione di legge, agli operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che si trovino ad espletare la propria attività negli specifici settori previsti dalla legge n.78/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere riconosciuti i medesimi benefici previsti per il comparto militare, secondo una ratio di sostanziale omogeneità applicativa.

Al riguardo, per una corretta e puntuale rispondenza alle disposizioni normative e nell'ottica di una piena armonizzazione con le altre Amministrazioni del comparto, si forniscono i seguenti indirizzi applicativi.

* * *

Indennità di Aeronavigazione (rif. Legge 78/1983. art.5) - Tabella 2

I requisiti richiesti per l'attribuzione dell'indennità di aeronavigazione sono:

1. possesso dell'appropriato titolo basico di specializzazione aeronautica del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale n.1986/05 del 24 febbraio 2005, in una delle categorie previste (pilota di elicottero, pilota di aereo);
2. appartenenza a reparti volo operativi, addestrativi *e* manutentivi che gestiscono specifica attività di volo su aeromobili di proprietà del Corpo forestale dello Stato, owero in regime di leasing, in esercenza allo stesso o a terzi; in alternativa, assegnazione agli organi funzionalmente preposti alle attività del Centro Operativo Aereo;
3. mantenimento dei requisiti psico-fisici e professionali previsti dal decreto del Ministero della Difesa in data 16 settembre 2003.

Il diritto alla percezione dell'emolumento decorre dalla data di assegnazione del dipendente ad una delle sedi de! COA, con conseguente attribuzione della relativa specializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DM 1986/05 del 24 febbraio 2005.

Per mantenere il diritto alla percezione delremolumento, oltre *a* quanto previsto dai precedenti punti 1-2-3, è necessario che il dipendente svolga **l'attività minima di volo prevista dI n.6 ore per semestre solare ovvero di n. 12 ore par anno solare.** necessarie ai fini del mantenimento dell'obbligo del volo, ai sensi del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n.1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808. Nell'ipotesi che il mancato svolgimento dell'attività minima di volo sia stato dovuto a cause di forza maggiore, l'indennità potrà essere attribuita soltanto a seguito di apposita dichiarazione del Dirigente della Divisione 4^, su proposta del Responsabile della Sede staccata dove il dipendente presta servizio, motivando la causa di forza maggiore *e* lasciandone annotazione sul libretto di volo del dipendente.

Si precisa che la visita medica periodica di controllo per l'accertamento di tali requisiti deve essere effettuata, salvo causa di forza maggiore, entro l'ultimo giorno di validità del periodo precedente. In ogni caso l'esercizio della specializzazione è sospeso alla scadenza del periodo e fino all'effettuazione della visita.

Nei casi di inidoneità temporanee che impediscano al dipendente l'esercizio della specializzazione continuano ad applicarsi le proroghe di cui al Regio decreto legge 20 luglio 1934, n.1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, come specificato nella Circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare n. M_DGMIL_05_IV_12_3_148457 del 18.11.2004.

La Divisione 4^ prowederà a comunicare con la massima tempestività alla Divisione 11^ - UTEC ogni eventuale situazione che comporti la sospensione o la revoca dell'emolumento in questione.

Indennità di Volo (rif. Legge 78/1983. art.6) - Tabella 2

I requisiti richiesti per l'attribuzione dell'indennità di volo sono:

1. possesso dell'appropriato titolo basico di specializzazione aeronautica del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale n.1986/05 del 24 febbraio 2005, in una delle categorie previste (specialista di elicottero, specialista di aereo);
2. appartenenza a reparti volo operativi, addestrativi *e* manutentivi che gestiscono specifica attività di volo su aeromobili di proprietà del Corpo forestale dello Stato, owero in regime di leasing, in esercenza allo stesso o a terzi; in alternativa, assegnazione agli organi funzionalmente preposti alle attività del Centro Operativo Aereo;
3. mantenimento dei requisiti psico-fisici e professionali previsti dal decreto del Ministero della Difesa in data 16 settembre 2003.

Il diritto alla percezione dell'emolumento decorre dalla data di assegnazione del dipendente ad una delle sedi del COA, con conseguente attribuzione della relativa specializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DM 1986/05 del 24 febbraio 2005.

Per mantenere il diritto alla percezione dell'emolumento, oltre a quanto previsto dai precedenti punti 1-2-3, è necessario che il dipendente svolga **l'attività minima dì volo prevista dì n.3 ore per semestre solare ovvero di n.6 ore per anno solare.** necessarie ai fini del mantenimento dell'obbligo del volo, ai sensi del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n.1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808.

Nell'ipotesi che il mancato svolgimento dell'attività minima di volo sia stato dovuto a cause di forza maggiore, l'indennità potrà essere attribuita soltanto a seguito di apposita dichiarazione del Dirigente della Divisione 4^, su proposta del Responsabile della Sede staccata dove il dipendente presta servizio, motivando la causa di forza maggiore e lasciandone annotazione sul libretto dì volo del dipendente.

Si precisa che la visita medica periodica di controllo per l'accertamento di tali requisiti deve essere effettuata, salvo causa di forza maggiore, entro l'ultimo giorno di validità del periodo precedente. In ogni caso l'esercizio della specializzazione è sospeso alla scadenza del periodo e fino all'effettuazione della visita.

Nei casi di inidoneità temporanee che impediscano al dipendente l'esercizio della specializzazione continuano ad applicarsi le proroghe di cui al Regio decreto legge 20 luglio 1934, n.1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, come specificato nella Circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare n. M_DGMIL_05_IV_12_3_148457 del 18.11.2004.

La Divisione 4" provvedere a comunicare con la massima tempestività alla Divisione 11^ - UTEC ogni eventuale situazione che comporti la sospensione o la revoca dell'emolumento in questione.

Emolumento fisso aggiuntivo (rif. DPR n.164/2002, art.13 comma 2) - Tabella 3

Al personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione *e* di volo compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia, da corrispondersi con le modalità e misure indicate nella normativa vigente,

Maggiorazione delle indennità fondamentali e supplementari
(rif. DPR n.394/1995, art.5 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni)

Ai sensi del DPR n.394/1995, art.5, comma 2, del DPR n.360/1996, art.4, commi 3 e 4, e del DPR 163/2002, art.5, comma 12, l'indennità operativa di base da prendere come riferimento per il calcolo delle indennità fondamentali e supplementari di cui alla presente circolare, è maggiorata per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle stesse e per un periodo massimo complessivo di venti anni. come specificato nella circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare dell'Aeronautica del 7 dicembre 1995, prot. n. AD1/12/6/118807 e relativi allegati, nonché in base ai successivi aggiornamenti, come riportato nelle tabelle allegate alla circolare emanata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare n. M_DGMIL IV 15 2 0609153 del 23.12.2008.

Indennità supplementari (rif. Legge 78/1983 - art.13) - Tabella 2

Al personale pilota e specialista del CFS già destinatario delle indennità di aeronavigazione o di volo sono attribuite le indennità supplementari di Pronto Intervento Aereo e di Pilota Istruttore di Volo o di Specialità alle seguenti condizioni:

a) Indennità supplementare di Pronto Intervento Aereo

Tale indennità compete esclusivamente al personale forestale pilota o specialista già beneficiario dell'indennità di aeronavigazione o di volo per i quali sussistano tutti i seguenti requisiti richiesti:

1. essere assegnato, in qualità di pilota o di specialista facente parte di equipaggi fissi di volo ad una delle sedi del Centro Operativo Aereo mantenuta in stato costante, anche potenziale, di "Pronto Intervento Aereo";
2. essere in possesso di idonea qualificazione per l'impiego operativo in qualità di pilota o di specialista facente parte di equipaggi fissi di volo.

In particolare, per quanto conceme il punto 2, sono richieste:

- per il personale pilota, alla data di uscita della presente circolare sul bollettino ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, apposita dichiarazione del Direttore della Divisione 4^ attestante l'avvenuto superamento del corso di familiarizzazione;
- per il personale specialista, apposita dichiarazione del Direttore della Divisione 4^ attestante l'avvenuto superamento del corso per le tecniche di impiego degli aeromobili e dei kit operativi.

Il Direttore della Divisione 4^, ai fine di procedere all'attribuzione iniziale dell'indennità, comunica alla Divisione 11^ - UTEC i nominativi del personale che ha perfezionato lo specifico iter formativo e la data di decorrenza per l'attribuzione del beneficio medesimo.

Per il mantenimento del beneficio in parola il dipendente dovrà effettuare **almeno un giorno** di presenza effettiva in servizio nel mese solare di riferimento.

Al riguardo si sottolinea che, essendo la liquidazione dell'emolumento medesimo effettuata sulla base delle periodiche rilevazioni dei dati presso le sedi di servizio, tali rilevazioni dovranno essere condotte con la massima scrupolosità e puntualità da parte dei Responsabili delle sedi staccate del COA, i quali dovranno rispondere della correttezza dei dati medesimi.

Allo scopo di consentire la puntuale e corretta liquidazione dell'emolumento in questione, entro il mese successivo a quello cui si riferisce la rilevazione, i Responsabili delle Sedi staccate dovranno trasmettere alla Divisione 4" per il successivo inoltro alla Divisione 11^ - UTEC tutti i dati necessari.

La Divisione 4" provederà a comunicare con la massima tempestività alla Divisione 11^ - UTEC ogni eventuale situazione che comporti la sospensione o la revoca dell'emolumento in questione.

b) Indennità supplementare per Piloti Istruttori di Volo e di Specialità

Tale indennità supplementare compete al personale pilota che, con apposito decreto, sia nominato "Istruttore di volo" o "Istruttore di Specialità".

Le condizioni necessarie per acquisire il diritto alla percezione dell'emolumento sono:

1. possesso della specializzazione di pilota di elicottero o pilota di aereo;
2. nomina ad "Istruttore di volo" o "Istruttore di Specialità" con apposito decreto e mantenimento del medesimo titolo in corso di validità;
3. svolgimento di specifica attività addestrativa. L'attività istruzionale potrà essere svolta anche nell'ambito dell'attività operativa, come sarà normata con apposita circolare emanata dal Direttore della Divisione 4"

L'indennità in questione è subordinata alla percezione dell'indennità di aeronavigazione e non è cumulabile con l'indennità di Pronto Intervento Aereo.

L'attribuzione dell'indennità supplementare in parola è altresì subordinata allo svolgimento dell'attività istruzionale minima prevista, pari a **n.12 ore semestrali** owero **n.24 ore annuali.** Qualora le prestazioni rese siano inferiori ai minimi stabiliti, l'emolumento è corrisposto proporzionalmente per i soli mesi in cui siano state effettuate almeno n.2 ore di attività.

Entro il mese successivo al semestre cui i dati fanno riferimento, la Divisione 4" provederà a comunicare alla Divisione 11^ - UTEC le ore di attività istruzionale prestate dal personale nel semestre di riferimento, oltre ad eventuali situazioni che comportino la sospensione o la revoca del beneficio.

Disposizioni relative alle Indennità supplementari (rif. legge n.78/1983, art.17)

Ai fini dell'esatta applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge n.78/1983 in merito alle decurtazioni da applicarsi alle indennità supplementari, si riporta di seguito l'elenco delle casistiche in cui esse non possono essere attribuite per espressa disposizione di legge:

1. **CONGEDO STRAORDINARIO** ai sensi della normativa vigente (malattia, esami, concorsi, matrimonio, trasferimento, cure termali, gravi motivi, ecc...), con esclusione di quello per infermità di durata Inferiore o uguale a gg.15;
2. **ASSENZA** DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ (non riconosciuta dipendente da causa di servizio) quando questa si protrae oltre il 15° giorno, anche se ricadente su mesi successivi;
3. **FREQUENZA** DI CORSI con corresponsione della relativa diaria (ad esclusione dei corsi che abbiano specifiche attinenze con l'attività di volo ed a condizione di avere effettuato l'attività minima prevista (n.1 giorno di presenza effettiva nel mese solare);
4. **PERIODI** PI TEMPORANEA INIDONEITÀ AL VOLO, ai sensi del decreto del Ministero della Difesa in data 16 settembre 2003

Si precisa che nell'ipotesi di assenza per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio la Divisione 4^ dovrà comunicare alla Divisione 11^ - UTEC il numero complessivo di giorni continuativi di assenza, ai fini di procedere al calcolo della decurtazione da applicarsi.

Le assenze dal servizio per la preparazione di esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del DPR 25.10.1985, n.782 non danno luogo a decurtazione delle indennità supplementari.

Disposizioni relative al trascinamento delle Indennità fondamentali e supplementari

Il D.P.R. n.254 del 16.03.1999 all'articolo 13, ha esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la valutazione del servizio prestato con percezione delle relative indennità operative, mediante un beneficio di maggiorazione, cosiddetto di *"trascinamento"*. L'articolo 13 del DPR n.164/2002 ha poi esteso tale beneficio anche alle indennità supplementari attribuite al personale che presta servizio nelle specifiche attività. Inoltre la legge 5 novembre 2004, n.263 di conversione del decreto legge 10 settembre 2004, n.238 ha esteso taluni benefici anche ai Dirigenti delle Forze di Polizia.

L'applicazione di questo istituto ha subito nel tempo una sostanziale evoluzione giurisprudenziale ed interpretativa, in senso progressivamente più favorevole al dipendente, che ne ha mutato più volte negli anni le modalità applicative ed i criteri per la corresponsione dei relativi benefici economici. In osservanza allo spirito generale della legge n.78/1983 sulle indennità operative, alla luce dei decreti di recepimento degli accordi contrattuali per i comparti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e nell'ottica della piena armonizzazione degli istituti normativi all'interno dei vari comparti, si forniscono di seguito i criteri di attribuzione del beneficio in questione, alla luce delle più recenti interpretazioni regolamentari.

In applicazione del principio di armonizzazione, e come ribadito anche all'articolo 11 del DPR 16 aprile 2009, n.51, il beneficio è concesso secondo le norme applicative contenute nella Circolare del Ministero della Difesa n. DGPM / IV / 12 / 4104 / 30 del 14 gennaio 2004, nella circolare integrativa n. DGPM / IV / 12 / 101907 / 30 del 2 agosto 2004 e nella circolare di aggiornamento n. M_DGMIL IV 15 2 0609153 del 23 dicembre 2008 e relativi allegati. Questi documenti sono ad ogni buon conto integralmente riportati in calce alla presente circolare per consentirne l'immediata applicazione.

In particolare, per il trascinamento delle indennità fondamentali e supplementari connesse alle attività di volo, vale quanto disposto dalla circolare del Corpo Forestale dello Stato, Divisione VIII, Prot. n. 0206852 del 08 agosto 2002, che si allega alla presente, e pertanto le disposizioni relative al trascinamento si applicano a far data dal 1 gennaio 2002.

Al personale pilota e specialista che è trasferito dalla Divisione 4^ - Centro Operativo Aereo ad altri Uffici e/o ad altri ruoli del CFS, è riconosciuto il beneficio del cosiddetto "trascinamento" delle indennità fondamentali e supplementari in godimento. In particolare è stato anche chiarito che l'indennità supplementare nella misura calcolata in un ventesimo per ogni anno di servizio prestato con percezione della stessa deve essere corrisposta ogni qualvolta il personale, a qualsiasi titolo, non abbia diritto all'indennità nella misura piena, rientrando quindi pienamente nella fattispecie anche le ipotesi di decurtazione di cui all'articolo 17 della legge n.78/1983, in un primo momento escluse.

In tutte le circostanze che danno adito a decurtazione delle indennità fondamentali e sapplementari occorre ridurre a frazioni giornaliere l'importo mensile corrispondente, calcolando nel contempo il corrispondente beneficio del trascinamento da applicarsi al dipendente.

Il computo del beneficio in parola è calcolato con riferimento alle indennità fondamentali e supplementari in godimento.

La Divisione 4^ - Centro Operativo Aereo comunicherà tempestivamente alla Divisione 11^ - UTEC ogni successivo aggiornamento normativo ed economico derivante in forza di legge e/o conseguentemente all'emanazione di nuove circolari in materia da parte del Ministero della Difesa.

Indennità per allievi piloti (rif. legge n.78/1983. art.14) - tabella 4

Al personale che frequenta corsi per il conseguimento di una licenza di pilota compete per l'intera durata del corso di addestramento l'indennità mensile di cui alla corrispondente tabella 4.

Al fine di consentire l'attribuzione e la relativa liquidazione del beneficio in parola, la Divisione 4^, all'avvio del corso di formazione, trasmetterà alla Divisione 11^ - UTEC un prospetto riepilogativo contenente:

- l'elenco nominativo dei partecipanti;
- le date di inizio e di termine del corso;
- gli uffici/reparti di provenienza degli allievi;

Inoltre, a! verificarsi di specifiche circostanze, la stessa Divisione 4^ aggiornerà la Divisione 11^ - UTEC su eventuali interruzioni definitive o temporanee che interessino gli allievi in questione.

Indennità di volo oraria (rif. legge n. 78/1 983. art.1 S - tabella 5t

Al personale comandato ad espletare, per esigenze di servizio, attività di volo a bordo di aeromobili del Corpo Forestale dello Stato e che non risulti già beneficiario dell'indennità di aeronavigazione o di volo, è corrisposta, per ogni ora di volo o frazione, una indennità oraria nella misura prevista dalla corrispondente tabella 5.

Per consentire la liquidazione dell'emolumento, entro il mese successivo a quello in cui la missione ha avuto luogo, il Responsabile della Sede staccata che ha gestito l'operazione farà pervenire, per il tramite della Divisione 4^ alla Divisione 11^ - UTEC, la documentazione contenente i dati del dipendente ed un riepilogo delle missioni effettuate, insieme al conteggio delle ore di volo effettuate nel mesi di riferimento. A tal fine dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modello unificato. Si precisa infine che, per espressa disposizione di legge, l'importo massimo liquidabile omnicomprensivo per ciascun mese solare non potrà essere superiore a 10 ore di volo.

Compensi per collaudi (rif. legge n.78/1983. art.13 – tabella 6)

Al personale forestale che, previo superamento di apposito corso, è nominato con decreto "pilota collaudatoré" o "tecnico collaudatoré" e che sia incaricato dei collaudi in volo e dei ritiri degli aeromobili inviati presso ditte terze, spetta il compenso per collaudi di cui alla corrispondente tabella 6.
Al fine di consentire la puntuale e corretta liquidazione del beneficio, entro il mese successivo a quello di effettuazione, il dipendente che abbia maturato il diritto alla corresponsione del compenso farà pervenire alla Divisione 4^, per il successivo inoltro alla Divisione 11^ - UTEC, lo schema riepilogativo degli incarichi di collaudo affidati nel mese di riferimento, insieme ai relativi verbali di esecuzione, utilizzando esclusivamente l'apposito modello unificato.

Si precisa che, per espressa disposizione di legge, tale beneficio è riconosciuto nella misura massima mensile di n.3 collaudi ed è cumulabile con le altre indennità di cui alla legge n.78/1983.

Disposizioni finali

Ai fini dell'aggiornamento degli importi e delle maggiorazioni vigenti, si farà riferimento alle indicazioni fornite periodicamente dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare in materia.
Le disposizioni contenute nella presente circolare entrano in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
Tutte le disposizioni precedentemente incompatibili o in contrasto con quanto disposto nella presente circolare sono da considerarsi annullate.
E' abrogata la circolare a firma del capo del Corpo Forestale dello Stato n. 634 del 23.02.2005

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Divisione 4^

TABELLA 1

GRADI Carabinieri - Finanzieri	QUALIFICHE Corpo forestale dello Stato
Tenente colonnello + 25	Vice questore aggiunto + 25
Tenente colonnello	Vice questore aggiunto
Maggiore	Commissario capo
Capitano	Commissario
Tenente	Vice commissario
Sottotenente	
Mar.llo aiutante s. U.P.S. e Mar.llo aiutante + 29	Ispettore superiore scelto+ 29
Mar.llo alutante s. U.P.S. e Mar.llo aiutante + 25	Ispettore superiore scelto +25
Mar.llo aiutante s. U.P.S, e Mar.llo aiutante	Ispettore superiore scelto e Ispettore superiore
Mar.llo Capo + 25	Ispettore capo + 25
Maresciallo capo	Ispettore capo
Maresciallo ordinario + 15	Ispettore +15
Maresciallo ordinaria + 10	Ispettore +10
Maresciallo ordinario	Ispettore
Maresciallo	Vice ispettore
Brigadiere capo + 25	Sovrintendente capo +25
Brigadiere capo	Sovrintendente capo
Brigadiere + 18	Sovrintendente +18
Brigadiere + 15	Sovrintendente +15
Brigadiere	Sovrintendente
ViceBrigadiere	Vice sovrintendente
Appuntato scelto + 29	Assistente capo + 29
Appuntato scelto + 25	Assistente capo +25
Appuntato scelto + 17	Assistente capo +17
Appuntato scelto	Assistente capo
Appuntato	Assistente
Carabiniere scelto e finanziere scelto	Agente scelto
Carabiniere e Finanziere	Agente

TABELLA 2

Indennità di impiego operativo di base

Grado	Misure mensili lorde euro
Tenente Colonnello +25	402,84
Tenente Colonnello	371,85
Maggiore	343,44
Capitano	333,11
Tenente	299,55
Sottotenente	165,27
Primo Maresciallo +29	343,44
Primo Maresciallo +25	333,11
Primo Maresciallo	299,55
Maresciallo Capo +25	299,55
Maresciallo Capo	278,89
Maresciallo Ordinario +15	258,23
Maresciallo Ordinario +10	237,57
Maresciallo Ordinario	180,76
Maresciallo	154,94
Sergente Maggiore Capo + 25 anni	299,55
Sergente Maggiore Capo	278,89
Sergente Maggiore + 18 anni	258,23
Sergente Maggiore + 15 anni	237,57
Sergente Maggiore	180,76
Sergente + 10 anni	180,76
Sergente	160,00
Caporal Maggiore Capo scelto + 29 anni	278,89
Caporal Maggiore Capo scelto + 25 anni	258,23
Caporal Maggiore Capo scelto +17 anni	237,57
Caporal Maggiore Capo scelto	229,82
Caporal Maggiore Capo	180,76
Caporal Maggiore scelto	154,94
1 Caporal Maggiore	120,00

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Divisione 4^

TABELLA 3

EMOLUMENTO FISSO AGGIUNTIVO DI POLIZIA	
In vigore dal 1° gennaio 2002	
qualifiche	importo €
Vice questore aggiunto + 25	85,00
Vice questore aggiunto	80.00
Commissario capo	75,00
Commissario	95.00
Vice commissario	90,00
Ispettore superiore scelto+ 29	75,00
Ispettore superiore scelto +25	75,00
Ispettore superiore scelto e Ispettore superiore	105,00
Ispettore capo + 25	100,00
Ispettore capo	110,00
Ispettore +15	110,00
Ispettore +10	130.00
Ispettore	150,00
Vice ispettore	150,00
Sovrintendente capo +25	100.00
Sovrintendente capo	110,00
Sovrintendente +18	110,00
Sovrintendente +15	130,00
Sovrintendente	210.00
Vice sovrintendente	215.00
Assistente capo + 29	105,00
Assistente capo +25	105,00
Assistente capo +17	130.00
Assistente capo	145,00
Assistente	220,00
Agente scelto	200,00
Agente	220.00

per il personale del ruolo sovrintendenti il miglioramento previsto dal DPR 301/2004 decorre dal 1° gennaio 2004

TABELLA 4

INDENNITA' PER ALLIEVI PILOTI	
	in vigore dal 1° gennaio 2002
qualifiche	importo €
Vice questore aggiunto + 25	92,96
Vice questore aggiunto	92,96
Commissario capo	92,96
Commissario	92,96
Vice commissario	92,96
Ispettore superiore scelto+ 29	92,96
Ispettore superiore scelto +25	92,96
Ispettore superiore scelto e ispettore superiore	92,96
Ispettore capo + 25	92.96
Ispettore capo	92,96
Ispettore +15	92,96
Ispettore +10	92,96
Ispettore	92,96
Vice ispettore	92,96
Sovrintendente capo +25	92,96
Sovrintendente capo	92,96
Sovrintendente +18	92,96
Sovrintendente +15	92,96
Sovrintendente	92,96
Vice sovrintendente	92,96
Assistente capo + 29	92,96
Assistente capo +25	92.96
Assistente capo +17	92,96
Assistente capo	92.96
Assistente	92.96
Agente scelto	92,96
Agente	92.96

TABELLA 5

INDENNITA' DI VOLO ORARIA	
	in vigore dal 1° gennaio 2002
qualifiche	importo €
Vice questore aggiunto + 25	3.10
Vice questore aggiunto	3.10
Commissario capo	3,10
Commissario	3,10
Vice commissario	3,10
Ispettore superiore scelto+ 29	3,10
Ispettore superiore scelto +25	3,10
Ispettore superiore scelto e Ispettore superiore	3,10
Ispettore capo + 25	3,10
Ispettore capo	3.10
Ispettore +15	3,10
Ispettore +10	3,10
Ispettore	3,10
Vice ispettore	3,10
Sovrintendente capo +25	3.10
Sovrintendente capo	3,10
Sovrintendente +18	3,10
Sovrintendente +15	3,10
Sovrintendente	3,10
Vice sovrintendente	3,10
Assistente capo + 29	3.10
Ass stente capo +25	3.10
Assistente capo +17	3,10
Ass stente capo	3.10
Assistente	3,10
Agente scelto	3,10
Agente	3,10

TABELLA 6

COMPENSO COLLAUDI	
	in vigore dal 1° gennaio 2002
qualifiche	importo €
Vice questore aggiunto + 25	48,34
Vice questore aggiunto	44.62
Commissario capo	39.97
Commissario	35.95
Vice commissario	19,83
Ispettore superiore scelto+ 29	41.21
Ispettore superiore scelto +25	39,97
Ispettore superiore scelto e Ispettore superiore	35,95
Ispettore capo + 25	35.95
Ispettore capo	33,47
Ispettore +15	30.99
Ispettore +10	28.51
Ispettore	21,69
Vice ispettore	18,59
Sovrintendente capo +25	35.95
Sovrintendente capo	33.47
Sovrintendente »18	30.99
Sovrintendente +15	27.58
Sovrintendente	18.5S
Vice sovrintendente	18.00
Assistente capo + 29	33.47
Assistente capo +25	30.99
Assistente capo +17	2851
Assistente capo	27.58
Assistente	21.69
Agente scelto	18.59
Agente	14.40

per il personale del ruolo sovrintendenti il miglioramento previsto dal DPR 301/2004 decorre dal gennaio 2004